

XVI LEGISLATURA

Disegno di Legge

**RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE
DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO
TERRITORIALE**

RELAZIONE

Sono di seguito indicati i punti qualificanti del ddl di riforma e semplificazione del sistema istituzionale e amministrativo territoriale.

Esso riprende gli articoli principali del ddl di iniziativa del Governo “Delega al Governo per l’attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001” (AS 1464 della XV Legislatura), la cosiddetta “Carta delle autonomie locali”. Contiene inoltre altre norme concernenti il completamento di trasferimento di funzioni statali al sistema delle autonomie territoriali e lo snellimento della amministrazione periferica dello Stato.

Il ddl è stato presentato il 5 aprile 2007 dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata. L’iter parlamentare è iniziato presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato ma non si è concluso per l’interruzione anticipata della scorsa legislatura. Anche altri disegni di legge molto importanti per le autonomie territoriali, come l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria e la riforma del sistema delle conferenze, non sono purtroppo stati approvati.

Nel ddl relativo alla Carta delle autonomie locali della XV legislatura non era compreso il tema della riforma e semplificazione dell’amministrazione periferica dello Stato, che è invece essenziale affrontare congiuntamente se si vuole superare l’ormai storico dualismo italiano tra strutture ministeriali e autonomie territoriali, e se si intendono conseguentemente raggiungere risultati di maggiore efficienza e di consistente riduzione della spesa pubblica.

L’obbligatorietà delle unioni di comuni (art. 1)

Lo strumento che permette di semplificare e di differenziare gli attori del governo locale è costituito dal ricorso alle unioni tra i piccoli comuni in chiave polifunzionale sulla base di indirizzi fissati dalla legge statale. In tal caso il singolo piccolo comune parteciperà ad una e ad una sola unione, che sostituirà le molteplici forme di esercizio associato di funzioni comunali, e sarà rappresentato in un ente di secondo livello i cui organi di vertice politico sono costituiti dai sindaci dei comuni partecipanti.

Fissati con legge statale i parametri per dar vita alle unioni polifunzionali, al legislatore regionale spetta, in considerazione delle specificità del proprio territorio, il compito di provvedere alla delimitazione territoriale e alla disciplina delle modalità di funzionamento, naturalmente concertando gli ambiti territoriali delle unioni con i comuni interessati. Nell’ambito della disciplina

regionale dovrà trovare spazio la specificità montana che, senza connotare una diversa e ulteriore forma associativa, rappresenterà unioni obbligatorie polifunzionali di comuni appartenenti ad aree omogenee, che svolgono sia funzioni comunali sia interventi per la montagna. Esse sono denominate “unioni montane di comuni” e assorbono le funzioni attualmente svolte dalle comunità montane.

Per avere un’idea delle dimensioni che potrebbero assumere tali unioni obbligatorie di comuni si potrebbe far riferimento al primo testo del ddl di iniziativa governativa relativo alla Carta delle autonomie locali della scorsa legislatura. In esso si prevedeva che vi fossero determinate funzioni fondamentali esercitate dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; altre esercitate dai comuni con popolazione da 3000 a 10.000 abitanti che rispettino determinati requisiti di adeguatezza; altre ancora esercitate in forma associata dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ovvero con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti che non rispettino i requisiti di adeguatezza.

Il comma 6 prevede che i comuni e le unioni di comuni possono stipulare accordi per l’utilizzo ottimale delle strutture burocratiche e amministrative, per rispondere all’esigenza di gestire servizi in una dimensione territoriale diversa dall’unione di cui fanno parte senza dover costituire ulteriori forme associative.

L’applicazione di questo primo articolo del ddl, unitamente all’attuazione di quanto disposto alla lettera f) del successivo art. 7 relativo all’indicazione di principi per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni ispirati al criterio dell’unificazione per livelli dimensionali ottimali attraverso l’eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività, è destinata a produrre una fortissima semplificazione di tutto il sistema delle autonomie territoriali.

Tra i comuni e le unioni di comuni, le province e le regioni non vi saranno infatti altre forme associative tra enti locali, che attualmente sono numerose e molteplici.

Norme in favore dei comuni contermini (art. 2)

Al fine di provvedere nei confronti di quei comuni che si trovano nella peculiare situazione di vicinanza al capoluogo di provincia di una regione diversa da quella di appartenenza, si prevede che per il tramite di accordi tra Stato, regioni, province e comuni, gli uffici pubblici ricadenti in comuni contermini tra regioni diverse siano tenuti ad erogare servizi e prestazioni anche ai cittadini di un’altra regione.

Tale disposizione – vincolata alla individuazione da parte del legislatore regionale dei territori per i quali si applichi la disciplina – consentirà alla popolazione residente in molte zone di confine regionale di poter usufruire dei servizi pubblici, individuati tramite accordi in sede di Conferenza unificata, secondo il principio di massima prossimità, senza dar luogo a migrazioni di comuni da una regione all'altra.

Delega al governo per l'istituzione delle città metropolitane (artt. 3 e 4)

Punto qualificante del processo di rinnovo e differenziazione del sistema istituzionale ed amministrativo territoriale è l'attenzione alla costituzione delle città metropolitane - già previste dalla legge n. 142 del 1990, dal TUEL, e oggi anche dall'articolo 114 della Costituzione - attraverso una nuova disciplina del loro procedimento istitutivo e dei relativi aspetti organizzativi.

Si innova, in questa sede, soprattutto attraverso la scelta dello strumento legislativo con il quale istituire le città metropolitane.

In dettaglio, si prevede che le città metropolitane siano istituite, nell'ambito delle regioni a statuto ordinario, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli. Le regioni a statuto speciale hanno la facoltà di istituire nel proprio territorio le città metropolitane, anche se devono essere tenute anch'esse a rispettare l'autonomia locale come le regioni a statuto ordinario.

In linea di principio, il territorio metropolitano coinciderà con il territorio di una o di più province, salva l'espressa previsione di nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate in caso di non coincidenza con una provincia, senza però dar luogo a nuove province anche in relazione a quanto previsto da successivo art. 10.

Sul piano funzionale, la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, regolando con la legge istitutiva la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente. Oltre a dette funzioni fondamentali, alle città metropolitane spettano anche quelle di governo metropolitano.

Quanto alla struttura, l'area metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi. Una volta costituite, le Città metropolitane adottano il loro statuto nel termine di sei mesi. Lo statuto definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse

strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili.

L'iniziativa spetta o al comune capoluogo, o al trenta per cento dei comuni della provincia o delle province interessate che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il sessanta per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana.

Sulla proposta è acquisito anzitutto il parere della regione. Successivamente, sulla medesima proposta è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; il referendum è senza *quorum* strutturale se il parere della regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il quorum strutturale è del trenta per cento.

Acquisiti l'iniziativa dei soggetti legittimati e il parere regionale, ed espletato il *referendum*, l'istituzione delle città metropolitane avviene con uno o più decreti legislativi delegati (di regola, un decreto legislativo per ciascuna città), da emanare nel termine di sei mesi dalla data di svolgimento del citato referendum, su proposta del Ministro dell'interno.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

Nelle aree metropolitane, in alternativa alla istituzione delle città metropolitana secondo il procedimento previsto, possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.

Disciplina di Roma capitale (art. 5)

Nel sistema di riordino e razionalizzazione del nostro assetto istituzionale è ormai improcrastinabile, in attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, provvedere a disciplinare i poteri e l'organizzazione di Roma capitale.

La disciplina, delegata al governo, sarà volta ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli

organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica. Sarà inoltre finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma.

Nell'attuazione della delega - oltre alla previsione del mantenimento delle attuali funzioni della Città di Roma, della valorizzazione del suo patrimonio culturale, ambientale e architettonico, della salvaguardia delle esigenze di sviluppo sociale ed economico – il governo dovrà prevedere, tra l'altro, che per Roma capitale sia assicurata la sicurezza interna e internazionale mediante programmi del Ministero dell'interno; e che alla Capitale saranno assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.

A Roma capitale sarà inoltre conferito - nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, e dei servizi sociali - un potere regolamentare negli ambiti di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In linea con la previsione dell'istituzione delle Città metropolitane, è prevista infine l'istituzione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, il Governo, la regione Lazio e la provincia di Roma.

Soppressione enti intermedi e strumentali (art. 6)

La norma riprende le disposizioni della legge finanziaria per il 2007, nell'ottica di provvedere ad una reale semplificazione del sistema istituzionale territoriale. Troppe volte, a fronte degli sforzi di riorganizzazione del sistema territoriale, la legislazione statale ha ceduto alla molteplicità di enti, organismi o agenzie, istituiti dalle regioni o dagli enti locali. Lo stesso legislatore statale ha stabilito più volte la soppressione di enti erariali, senza essere poi in grado di provvedere realmente alla loro liquidazione.

Obiettivo della norma in oggetto è il trasferimento definitivo agli enti locali, secondo i principi contenuti nella delega relativa al trasferimento di funzioni di cui all'articolo 7, di tutte le competenze e le funzioni oggi attribuite a questi organismi. Nel caso di inadempienza da parte degli enti territoriali, è prevista l'attivazione del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione.

L'attuazione rigorosa di questa norma può produrre effetti molto rilevanti in termini di semplificazione, efficienza e riduzione della spesa pubblica a tutti i livelli, sia dello Stato che delle

autonomie territoriali. Per queste ultime, in particolare, si può giungere alla soppressione di numerosi enti settoriali di derivazione regionale o provinciale per attribuirne le relative funzioni al livello istituzionale più adeguato (province, comuni e unioni di comuni). La stessa cosa può avvenire a livello comunale.

L'Allegato A contiene una simulazione degli effetti di semplificazione dell'applicazione delle norme contenute nel ddl relativamente al sistema delle autonomie territoriali in riferimento ad una regione assunta come campione, l'Emilia – Romagna.

Delega al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali (art. 7)

La mancata approvazione della Carta delle Autonomie pone in capo al nuovo legislatore il compito di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il nuovo assetto costituzionale impone infatti una puntuale individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e la loro allocazione nei diversi livelli di governo.

Al tal fine si delega il governo a emanare uno o più decreti legislativi, sulla scorta di alcuni precisi criteri direttivi, a partire dalla garanzia del rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, e dell'autonomia e delle competenze degli enti territoriali, così come stabilito dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione. Le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto delle garanzie di autonomia degli enti locali previste dalla Costituzione.

Nell'individuare le funzioni, il governo dovrà prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, prevedendo che talune funzioni fondamentali possano essere esercitate solo in forma associata, e che possano essere svolte unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province.

Tali funzioni non potranno che essere svolte ad un solo livello di ente locale e agli altri livelli non potranno esservi strutture amministrative permanenti ad esse dedicate;

Il governo dovrà inoltre considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, quelle storicamente svolte, considerando tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione, dovrà poi essere assicurato l'esercizio unitario delle funzioni da parte del

livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione. In linea con l'obiettivo di una razionale distribuzione di compiti e funzioni, e ai fini del contenimento dei costi, il governo dovrà poi prevedere l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, secondo il criterio dell'unificazione per livelli dimensionali ottimali, e soprattutto attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività.

Al fine poi di garantire il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale per l'esercizio di funzioni fondamentali che richiedono la partecipazione di più enti, saranno individuate specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato.

Qualora al momento del conferimento di funzioni, queste siano svolte da un ente diverso da quello individuato, con decreti del Presidente del Consiglio si provvede alla loro corretta riallocazione sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. E' infine previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo possa emanare, nel rispetto dei stessi principi e criteri direttivi, disposizioni integrative e correttive.

Completamento del trasferimento di funzioni statali a Regioni ed enti locali e rinnovo della amministrazione periferica dello Stato (artt. 8 e 9)

Negli ultimi anni, i processi di riorganizzazione dell'apparato periferico dello Stato e di devoluzione di funzioni e compiti a regioni e autonomie locali hanno continuato, per molti versi, a procedere secondo direttrici parallele e non convergenti, stentando a trovare una riconduzione a sistema. Ciò ha comportato il rischio altissimo del moltiplicarsi di duplicazioni organizzative e di funzioni, ingenerando, in molti casi, seri dubbi sulle responsabilità dei diversi soggetti o, peggio ancora, su "chi fa che cosa".

Il progetto di tendenziale confluenza delle diverse amministrazioni periferiche dello Stato nella sede unitaria dell' Ufficio territoriale del Governo già disegnato dalle riforme Bassanini (legge 59/1997 e decreto legislativo 112/1998) si è andato via via stemperando, per poi essere accantonato. Inoltre le vicende e i ritardi del trasferimento di funzioni, compiti e risorse dallo Stato a regioni ed enti locali, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà ha posto, invece, in luce l'esigenza di individuare soggetti e sedi che, *medio tempore*, assicurino provvisoriamente l'esercizio delle funzioni nel corso della delicata fase del trasferimento.

È quindi necessario puntare a soluzioni organizzative che consentano di agevolare il completamento del trasferimento di funzioni statali in base all' 118 della Costituzione, sulla base dei

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e allo stesso tempo di individuare una nuova sede, dotata di adeguata autorevolezza ed elevata capacità di collegarsi con regioni ed enti locali, per le residue funzioni mantenute in capo allo Stato sul territorio. È in questa dimensione che va recuperata la soluzione della tendenziale confluenza della amministrazione periferica dello Stato all'interno di una struttura unitaria, l'Ufficio territoriale del Governo, quale soggetto prima facilitatore del trasferimento di funzioni stesso e poi deputato a costituire lo snodo unitario e il punto di contatto tra le residue funzioni statali e il territorio. Proprio per queste ragioni si è operata la scelta di prevedere, attraverso il regolamento, una veste e un assetto provvisorio per l'Ufficio territoriale del Governo che vale per il periodo occorrente al trasferimento di funzioni in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, e un assetto finale funzionale all'esercizio delle sole funzioni residue.

Sul piano della razionalizzazione della residua amministrazione periferica dello Stato viene, inoltre, operata la scelta di individuare il livello provinciale come livello base per l'esercizio delle funzioni residue, in conformità alla esigenze di massima prossimità dei servizi ai cittadini e per assicurare l'efficacia della funzione di rappresentanza generale del Governo, salvo che esigenze di efficienza, efficacia ed economicità non rendano opportuno una scala territoriale più ampia, regionale o sovraregionale, con attribuzione delle rispettive funzioni all'Ufficio territoriale di Governo di un capoluogo di regione. Vengono poi specificamente indicati criteri organizzativi atti a garantire risparmi di spesa sul fronte delle funzioni strumentali, quali l'esercizio unitario delle funzioni logistiche, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

Il comma 4 dell'art. 9 prevede modalità atte a garantire la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

Il comma 6 esclude dall'applicazione delle disposizioni le amministrazioni periferiche dei ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa nonché le agenzie statali.

Si tratta comunque di un numero molto elevato di uffici statali sul territorio, che una ricerca ISTAT del 2005 ha censito in circa 830 dipendenti da 11 ministeri. L'Allegato B contiene una valutazione di massima della consistenza in termini di organici degli uffici periferici dello Stato oggetto delle presenti disposizioni.

Non è possibile una valutazione preventiva circa i risultati che possono essere raggiunti in termini di riduzione della spesa pubblica per effetto della soppressione di funzioni statali, del loro trasferimento ai livelli territoriali più adeguati e dell'accorpamento delle residue funzioni

amministrative periferiche dello Stato. Ma viste la quantità elevata di uffici coinvolti e la consistenza del personale attualmente impiegato è ragionevole pensare che la riduzione di spesa e la maggiore efficienza conseguibili siano molto significative.

Revisione delle circoscrizioni provinciali (art. 10)

Al termine del processo delineato con questo disegno di legge, si renderà necessario provvedere con una norma di chiusura che consenta di stabilizzare il quadro dell'assetto istituzionale territoriale. A tal fine, il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Secondo un principio base, all'esito dell'azione legislativa il territorio di ciascuna provincia dovrà avere una estensione e dovrà comprendere una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta.

Naturalmente, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, è prevista tra i criteri direttivi per la revisione delle circoscrizioni l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché il parere della provincia o delle province interessate e della regione.

Allegato A

SIMULAZIONE DEGLI EFFETTI A LIVELLO REGIONALE DEGLI ARTT. 1 – 6 DEL DISEGNO DI LEGGE (REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

ENTI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RIEPILOGO DATI (AGGIORNAMENTO AL SETTEMBRE 2007)

| Tipologia | Valori assoluti | Valore % sul totale |
|--|-----------------|---------------------|
| Società partecipate dalla Regione | 18 | 4,3% |
| Società partecipate da Arni* | 4 | 0,9% |
| Società partecipate da Arpa** | 2 | 0,5% |
| Società partecipate dalle Aziende sanitarie locali | 19 | 4,5% |
| Aziende speciali e Agenzie di Comuni e Province | 16 | 3,8% |
| Consorzi di Enti locali | 48 | 11,4% |
| Istituzioni di Enti locali | 44 | 10,4% |
| Società partecipate da Enti locali | 261 | 62,0% |
| Altri (Acer)*** | 9 | 2,1% |
| TOTALE | 421 | 100,00% |

Legenda:

- * Agenzia regionale navigazione interna
- ** Agenzia regionale protezione ambientale
- *** Agenzia casa Emilia-Romagna

Su 341 comuni in cui è suddivisa la Regione, 300 sono associati stabilmente in 10 Unioni, 23 Associazioni intercomunali e 18 Comunità montane. Vi sono 39 ambiti distrettuali sanitari.

I Consorzi di bonifica sono 17, di cui 15 di primo grado e 2 di secondo.

Le Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale (AATO) sono 9 per i servizi idrici integrati e la gestione rifiuti urbani e 9 per il trasporto pubblico locale.

NUMERO E CONSISTENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO COINVOLTE NEL PROCESSO DI RIFORMA E SEMPLIFICAZIONE*

* Sono escluse le amministrazioni periferiche dei Ministeri degli Affari Esteri, della Giustizia, della Difesa e le Agenzie statali

| | | |
|--|--|--|
| MINISTERO DEGLI INTERNI <ul style="list-style-type: none"> 102 Prefetture - UTG Unità di personale: 21.000 (escluso prefettizi e personale di Pubblica Sicurezza) | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE <ul style="list-style-type: none"> 103 Ragionerie provinciali dello Stato Unità di personale: 16.300 (escluso personale Guardia di Finanza) | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI <ul style="list-style-type: none"> 16 Ispettorati territoriali Unità di personale: 1.800 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE <ul style="list-style-type: none"> Direzioni regionali e direzioni provinciali del lavoro Unità di personale: 8.400 | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI <ul style="list-style-type: none"> 27 Ispettorati di repressione frodi Unità di personale: 1.600 (escluso personale Corpo forestale) | MINISTERO DELLA SALUTE <ul style="list-style-type: none"> 12 Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera 17 Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari 14 Ambulatori di assistenza sanitaria ai naviganti 28 Posti di ispezione frontaliera Unità di personale: 2.300 |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <ul style="list-style-type: none"> 3 Uffici territoriali dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia Unità di personale: 1.700 | MINISTERO DEI TRASPORTI <ul style="list-style-type: none"> 9 Servizi Integrati Infrastrutture | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI <ul style="list-style-type: none"> Soprintendenze territoriali per i beni culturali e paesaggistici Archivi di Stato Biblioteche statali Unità di personale: 21.000 |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE <ul style="list-style-type: none"> Uffici scolastici regionali e Centri di Servizi Amministrativi provinciali Unità di personale: 8.100 (escluso personale docente e non docente) | MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE <ul style="list-style-type: none"> Unità del personale 722 Non ha strutture periferiche dedicate | TOTALE MINISTERI COINVOLTI: 11 TOTALE UNITÀ DI PERSONALE: 91.700 |

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Obbligatorietà delle unioni di comuni)

1. Sono costituite unioni obbligatorie di comuni per l'esercizio associato di funzioni fondamentali. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni. L'organo di governo dell'unione dei comuni è composto dai sindaci dei comuni partecipanti.
2. Nelle zone montane le unioni di comuni assumono la denominazione di unioni di comuni montani. Ad esse possono essere attribuite ulteriori funzioni riguardanti la tutela e la promozione della montagna.
3. Il governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri per l'individuazione dell'entità demografica dei comuni e delle unioni dei comuni di cui al comma 1.
4. Nell'esercizio della delega, il governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) salvaguardia delle specificità territoriali, e in particolare delle specificità del territorio montano;
 - b) adeguatezza delle dimensioni per l'ottimale erogazione dei servizi;
5. Le regioni, con legge regionale, sulla base dei parametri fissati con il decreto legislativo di cui al precedente comma 4, individuano l'entità demografica dei comuni e delle unioni dei comuni, disciplinano le modalità di funzionamento delle unioni di comuni e la loro delimitazione territoriale, sentiti i comuni interessati.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i comuni e le unioni di comuni possono stipulare accordi per l'utilizzo ottimale delle strutture burocratiche e amministrative.

Articolo 2

(Norme in favore dei comuni contermini)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni stipulano apposti accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.
2. A tal fine le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma precedente.
3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

(Città metropolitane)

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al trenta per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il sessanta per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il sessanta per cento della popolazione della provincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione.
2. Sulla proposta di istituzione della città metropolitana è indetto un referendum tra tutti i cittadini dell'area compresa nella città metropolitana; per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, se il parere della Regione è favorevole; in caso di parere regionale negativo, il quorum richiesto è del trenta per cento.
3. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, in alternativa alla istituzione delle città metropolitana secondo il procedimento previsto dal presente articolo, sono individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali senza nuovi o maggiori oneri; ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate, tenuto conto delle diverse specificità territoriali.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di 180 giorni dalla data di svolgimento del referendum di cui al comma 2 uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel successivo articolo 5.

Articolo 4

(Territorio e funzioni delle Città metropolitane)

1. Il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. La città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge, garantendo anche eventualmente attraverso la prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti.
3. La città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umani, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per ciascuna città metropolitana sono stabilite le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.
4. Il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo si articola in municipi.

5. Lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo. Lo statuto definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, sono trasmessi per il parere al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Articolo 5 *(Roma Capitale)*

1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto delegato è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica;
- b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;
- c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;
- d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;
- e) previsione che alla Capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;
- f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;
- g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Lazio e la Provincia di Roma;

- h) previsione che il Sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e della Conferenza unificata;
- i) previsione che le funzioni assegnate a Roma capitale, quando incidano su servizi essenziali anche per l'area esterna alla capitale, possano essere esercitate, all'occorrenza, anche dalla provincia di Roma, di intesa con il comune di Roma.

Articolo 6

(Soppressione enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.
2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di cui all'art. 7 della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i comuni e le province provvedono, secondo i principi di cui al comma 1, e tenuto conto dell'allocazione delle funzioni di cui al medesimo comma 2, alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali stessi.
4. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Nel caso in cui gli enti territoriali non provvedano ai sensi dei commi 1, 2 e 5, il Governo, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, esercita i poteri sostitutivi.

Articolo 7

(Delega al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni proprie ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa in seno alla Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;

b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica; prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuarsi in sede di decreto delegato, possano essere esercitate in forma associata;

c) prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali, possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

d) considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, quelle storicamente svolte, nonché quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di razionalizzazione e adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

e) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari. Tali funzioni non potranno che essere svolte ad un solo livello di ente locale e agli altri livelli non potranno esservi strutture amministrative permanenti ad esse dedicate;

f) indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali ottimali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività;

g) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato.

4. Qualora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri interessati ed il Ministro

dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nel presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

6. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.

Articolo 8

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)

1. Fermo restando il processo di individuazione delle funzioni fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni, e segnatamente:

- a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'art. 117 comma 2 della Costituzione;
- b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 commi 3 e 4, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferire al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma della Costituzione.

3. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

4. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi, inoltre, è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

5. Con i provvedimenti di trasferimento di cui al comma 3, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Con i medesimi provvedimenti, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale, in conformità alla disciplina recata dal capo III, titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previdente.

6. Le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, entro dodici mesi dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1:

- a) adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio;
- b) conferiscono, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, agli enti locali le funzioni ad esse conferite dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non richiedano di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
- c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;

7. In caso di inadempimento da parte delle Regioni, il Governo è delegato ad emanare, in relazione alle lettere a) e d), uno o più decreti legislativi che si applicano in via suppletiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali.

Articolo 9

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui all'art. 8, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso gli Uffici territoriali del Governo.

2. Gli uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso gli Uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'Ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale dell'Ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche dei ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

Articolo 10

(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane e alla fissazione dell'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti delegati di individuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la regione interessate, uno o più decreti legislativi per la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'adeguato esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;
- b) previsione, in conformità all'articolo 133 della Costituzione, dell'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché del parere della provincia o delle province interessate e della regione.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1, è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, che entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali.